

Aliquote IMU

Saldo - 16 dicembre 2020:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 26.11.2020 è stata rettificata la precedente delibera n. 24 del 29.09.2020 e sono state rideterminate le aliquote della nuova imposta IMU 2020 che sostituisce l'imposta TASI/IMU abrogata con la Legge di Stabilità 27/12/2019 n. 160, secondo lo schema di seguito riportato:

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7): Esenti

Abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7): 6,00 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 2,5 per mille

Fabbricati di categoria D 10: 6 per mille

Terreni agricoli: Esenti

Altri fabbricati: 10,6 per mille

Terreni edificabili: 10,6 per mille

Fabbricati rurali strumentali: 1,00 per mille

Il versamento, arrotondato all'euro, deve essere effettuato con modello F24 presso un Istituto di credito o presso Poste Italiane, utilizzando il codice Ente L150 e i seguenti codici tributo:

- 3912 abitazione principale (A1,A8,A9);
- 3918 altri fabbricati;
- 3916 aree fabbricabili;
- 3925 fabbricati strumentali cat. D - Stato;
- 3930 fabbricati strumentali cat. D - Comune.

Acconto:

Il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che, per l'IMU

2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019

Il versamento in acconto dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2020.

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:

L150 è il codice catastale del Comune di Tessennano

- 3912 - codice tributo abitazione principale e relative pertinenze - quota al Comune
- 3913 - codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale - quota al Comune
- 3914 - codice tributo per i terreni - quota al Comune
- 3916 - codice tributo per le aree fabbricabili - quota al Comune
- 3918 - codice tributo per gli altri fabbricati - quota al Comune
- 3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - quota allo Stato
- 3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - quota al Comune
- 3923 - codice tributo per interessi da accertamento - quota al Comune
- 3924 - codice tributo per sanzioni da accertamento - quota al Comune

Si ricorda che:

per l'anno 2020 il comma 1 dell'articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto: "in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate."

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l'aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato;

- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del

Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:

- categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
- categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
- categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
- categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
- categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.

A decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'agevolazione per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

La riduzione si applica anche alla TASI

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da www.riscotel.it. Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Tessennano anche telefonicamente al numero 0761 431001

Aliquote IMU 2019

Il versamento dovrà essere effettuato:

Acconto: 17 giugno 2019

Saldo: 16 dicembre 2019

Aliquote 2019

Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2019 sono:

4 per mille per prima casa e pertinenze da versare solo al Comune (solo categorie A1, A8 e A9)

8,6 per mille per gli altri immobili (altri fabbricati e aree fabbricabili)

Sono esenti da IMU: gli immobili strumentali all'attività agricola, i terreni agricoli, le prime case con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A9.

Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:

L150 è il codice catastale del Comune di Tessennano

3912 - codice tributo abitazione principale e relative pertinenze - quota al Comune

3913 - codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale - quota al Comune

3914 - codice tributo per i terreni - quota al Comune

3916 - codice tributo per le aree fabbricabili - quota al Comune

3918 - codice tributo per gli altri fabbricati - quota al Comune

3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - quota allo Stato

3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - quota al Comune

3923 - codice tributo per interessi da accertamento - quota al Comune

3924 - codice tributo per sanzioni da accertamento - quota al Comune

È possibile effettuare il calcolo dell'IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato con

ANUTEL all'indirizzo www.riscotel.it.

VERIFICANDO ATTENTAMENTE CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE DEL COMUNE DI TESSENNANO (0,4% prima casa, 0,86% altri immobili)

Si ricorda che:

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l'aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:

- categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
- categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
- categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
- categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
- categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.

A decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'agevolazione per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di

quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

La riduzione si applica anche alla TASI

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da

<http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=L151>.

Il termine per la presentazione della dichiarazione é attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Tessennano anche telefonicamente al numero 0761 431001

Aliquote 2018

Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2018 sono:

4 per mille per prima casa e pertinenze da versare solo al Comune (solo categorie A1, A8 e A9)

8,6 per mille per gli altri immobili (altri fabbricati e aree fabbricabili)

Aliquote 2017

Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2017 sono:

4 per mille per prima casa e pertinenze da versare solo al Comune (solo categorie A1, A8 e A9)

8,6 per mille per gli altri immobili (altri fabbricati e aree fabbricabili)

Aliquote 2016

Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2016 sono:

4 per mille per prima casa e pertinenze da versare solo al Comune (solo categorie A1, A8 e A9)

8,6 per mille per gli altri immobili (altri fabbricati e aree fabbricabili)

Aliquote 2015

Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2015 sono:

4 per mille per prima casa e pertinenze da versare solo al Comune (solo categorie A1, A8 e A9)

7,6 per mille per i terreni

8,6 per mille per gli altri immobili (altri fabbricati e aree fabbricabili)

Allegati

 [Regolamento IUC](#) 1 MB

 [Modello dichiarazione IMU](#) 272 KB